



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Settima Sezione Civile

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa Presidente
dott. Francesco Paolo Feo Giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

(art. 270 CCII)

Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **TORTORA GEMARCO** (C.F. **TRDGNR51E12F832J**) nato a nato a **Napoli (NA)** il **10/05/1951** e **LOMBARDI LUCIA** (C.F. **LAIBNS15530A228Y**) nata a **Castellana Grotte (AV)** il **21/10/1950**;

-Visto il ricorso depositato dai coniugi **Gemaro Tortora e Ines Lombardi**, difesi dagli avv.ty Elena Bruno e Francesco Leazza, con il quale adiva il Tribunale di Napoli depositando istanza per l'apertura della liquidazione controllata;

- Letta la relazione dell'OCC, dott.ssa Addolarata Cello, e la documentazione prodotta in atti;
- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*rectius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna valutazione;
- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, sostanziandosi nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'OCC e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi;
- rammentato inoltre che qualsivoglia proposta di liquidazione ovvero piano di riparto – prospettata in ricorso o nella relazione dell'OCC allegata - non vincolano in alcun modo gli organi della procedura di liquidazione, atteso che il programma di liquidazione dovrà essere deciso, non già dalla proponente

Firmato Da: BERNARDI VIRGILIO DANTE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7bb6dfede1572027027fa9960826848
Firmato Da: GIANPIERO SCOPPA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 62b4e1b114d8c774 - Firmato Da: GRECO OLGA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a37386af43871

e nemmeno da questo Collegio (il quale si limita in questa fase a valutare l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione), bensì nel raccordo fra liquidatore e giudice delegato, quali specifici organi cui la predetta funzione è assegnata dalla legge, soltanto nel corso della procedura stessa e all'esito di ogni eventuale ulteriore esame endoprocedimentale (incluso, per mero esempio, l'avvio di azioni revocatorie e/o recuperatorie, etc.);

-rammentato altresì che anche le valutazioni in ordine al profilo dell'eventuale esdebitazione costituiranno specifico oggetto di esame da parte del Tribunale dopo tre anni dall'inizio della procedura di liquidazione (e che non spetta pertanto al Collegio alcuna valutazione in questa fase);

-rilevato che i ricorrenti non risultano sottoponibili, almeno allo stato degli atti, ad altra procedura concorsuale maggiore, non sembrando svolgere all'attualità attività d'impresa, come attestato nella stessa relazione del gestore della crisi, dott.ssa Cello (atteso che l'attività d'impresa esercitata, quale amministratore unico dal Tortora nella società Suolificio Marika srl, anche socio al 50%, e dalla Lombardi, socia al 50%, cfr p. 8 della Relazione Occ);

-rilevato che dalla predetta relazione del gestore emerge che la debitoria complessiva, allo stato, a carico dei coniugi ammonta ad euro 489.578,16 (di cui euro 240.622,24 a carico del Tortora ed euro 248.955,92 a carico della Lombardi - cfr. p. 16 della relazione Occ);

-rilevato che il gestore dell'occ attesta che le "obbligazioni a carico dei ricorrenti hanno natura commerciale rappresentate da fideiussione concesse a due Istituti bancari per aperture di credito di due c/c interstati alla società Suolificio Marika srl" (Cfr. p. 8 della relazione dell'Occ);

-considerato che la relazione dell'Occ attesta che la stima degli immobili intestati ai ricorrenti ammonta complessivamente ad euro 254.790,00 (cfr. p. 14 della Relazione Occ) e che le entrate familiari disponibili consistono in euro 839,00 mensili quale reddito da pensione del Tortora (mentre la Lombardi è casalinga), cfr. p. 14 della relazione Occ, in tal modo integrando il presupposto del sovraindebitamento;

-Rilevato che il gestore dell'Occ ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore è completa ed attendibile;

- Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **TORTORA GENARO (C.F. [REDACTED])** nato a nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** e **LOMBARDI FRANCA (C.F. [REDACTED])** nata a **[REDACTED]** (AV) il **[REDACTED]**;

Nomina

Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Feo;

Nomina

Liquidatore la dott.ssa **Addolarata Cello** già gestore della crisi (come previsto espressamente dall'art. 270, comma 2, lett. b, CCII), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, terzo comma, CCII;

Ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

Ordina

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, comma 2, lett. g, CCII);

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

Dispone che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, secondo comma, lett. f), CCII ovvero, qualora il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, secondo comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, primo comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, terzo comma, CCII e a presentare istanza per la liquidazione del compenso;

- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, autorizzando i proponenti a vivere nell'immobile di residenza sino al momento della vendita;

Dispone

Che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione, sotto pena di nullità;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024

Il Giudice relatore
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa